



**ANIMI**

**Associazione Nazionale per l'immigrazione  
PRESIDENZA**

Nella convalida dell'arresto in flagranza il gip non può sconfinare nel merito -  
di Giacomo Fumu \*\*

.....

In sede di convalida dell'arresto in flagranza il controllo del giudice non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria circa i presupposti richiesti per la privazione dello status libertatis dell'indagato, indipendentemente da approfondite valutazioni attinenti alla fondatezza dell'accusa, riservate alla fase del giudizio di merito.

Lo ha chiarito la I sezione penale della Cassazione nella sentenza 42583/04, depositata lo scorso 2 novembre.

Nella specie il giudice per le indagini preliminari non aveva convalidato l'arresto di una cittadina extracomunitaria, eseguito obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 14, comma 5ter, D.Lgs 286/98, per essersi ella trattenuta senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore attuativo di decreto prefettizio di espulsione; riteneva il giudicante che potesse ritenersi giustificata la perdurante presenza in Italia in virtù della circostanza che la donna risultava sottoposta al programma di protezione sociale gestito da una comunità religiosa a favore delle vittime dello sfruttamento della prostituzione.

La Corte, ricorrente il pubblico ministero, in applicazione del principio su esposto ha annullato il provvedimento negativo, rilevando come il potere discrezionale dell'autorità di polizia fosse stato esercitato secondo corrette modalità, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto quali, in particolare, l'esistenza di un duplice provvedimento amministrativo (il decreto di espulsione emesso dal prefetto e l'ordine immediatamente esecutivo del questore di allontanamento dal territorio nazionale), che non apparivano frutto di una valutazione arbitraria degli operatori, a nulla rilevando, per contro, le concrete modalità di fruizione di un programma di protezione sociale, il cui apprezzamento di legalità formale e sostanziale era riservato al successivo giudizio di merito.

Già la sezione VI (11 dicembre 2002, Pm in proc. Firenze, rv 223963), aveva chiarito in proposito come la valutazione del giudice della convalida non possa riguardare l'esistenza dei gravi indizi ovvero la responsabilità per il reato contestato, attraverso un'indagine ricostruttiva dell'episodio in tutti i suoi

**Sede ROMA- Via Cicerone n.28 scala A, piano I**  
**Tel. 06 3236489 Fax 06 3223927**  
**Direzione Generale OSTUNI- Via Mazzini 116**  
**Tel/fax 0831 338490**  
**Web [www.animi.org](http://www.animi.org) E-mail [egtpa@tin.it](mailto:egtpa@tin.it)**



**ANIMI**

**Associazione Nazionale per l'immigrazione  
PRESIDENZA**

elementi costitutivi, in quanto un tale accertamento e' riservato alle successive fasi processuali. Fonte  
:[Diritto & Giustizia](#)

**Sede ROMA- Via Cicerone n.28 scala A, piano I  
Tel. 06 3236489 Fax 06 3223927  
Direzione Generale OSTUNI- Via Mazzini 116  
Tel/fax 0831 338490  
Web [www.animi.org](http://www.animi.org) E-mail [egtpa@tin.it](mailto:egtpa@tin.it)**